



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PERUGIA – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 3194 del Ruolo Generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 6 luglio 2021, vertente tra:

_____, (C. F. _____), nata il _____ a _____, ivi residente, rappresentata e difesa giusta delega su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 20.1.21 dall'Avv. _____ (_____), presso il cui studio in _____ Via _____, _____, elettivamente è domiciliata;

Attrice

Contro

_____ **Assicurazioni** _____, Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, sede in _____, _____, in persona del suo Direttore Generale, in virtù dei poteri conferiti per atto del Notaio _____, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, rep. 28321, _____, rappresentata e difesa dall'Avv. David Giuseppe Apolloni (davidgiuseppe.apolloni@avvocatiperugiapec.it) e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Perugia, Via XIV settembre n. 71, in virtù di procura generale;

Convenuta

E contro

_____, C.F. _____, nato a _____, _____, residente in _____,

Convenuto contumace

Avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro.

Conclusioni: per l'attrice: "riportandosi alle richieste tutte nell'atto di citazione e nelle proprie memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. (a firma Avv. [redacted]) nonché nella comparsa di costituzione di nuovo procuratore (a firma dello scrivente legale) rassegnate, conclusioni che nelle presenti note devono intendersi integralmente riproposte, e a tal fine preliminarmente insiste per l'ammissione delle prove (per testi e C.T.U.) come da parte attrice richieste sia in citazione che nella propria seconda memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c.

Valgano, nel merito, le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c.

Per il caso in cui la causa venga trattenuta in decisione, si chiede che l'adita Giustizia conceda alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e di repliche";

per la convenuta: "come da proprie memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. n.1 depositate in data 5 dicembre 2019, insistendo per il loro integrale accoglimento.

Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche".

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] ha convenuto in giudizio la [redacted] a Assicurazioni, assicuratrice del gommone Zodiac Futura 4.20 Mod. MK2 FUT FR, e il sig. [redacted] proprietario e conducente del mezzo, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti *iure proprio* e *iure hereditatis* in conseguenza del sinistro verificatosi in data 5.7.2015, nel quale era deceduto il marito.

L'attrice ha al fine esposto: che nel giorno indicato il marito [redacted] ed sig. [redacted], entrambi privi di capacità natatorie, si erano imbarcati per una battuta di pesca a bordo del gommone di proprietà del secondo e che, intorno alle 10.00, mentre facevano ritorno alla spiaggia di partenza (Marina Palmense), il [redacted] era caduto dal gommone, si era procurato gravissime lesioni agli arti inferiori ed era annegato; che - secondo quanto riportato nel verbale di sommarie informazioni rese dal conducente [redacted] il [redacted]

trovava seduto sul tubolare, lato destro a metà del gommone, quando si era tolto il giubbotto di salvataggio e la maglietta, aveva perso l'equilibrio ed era finito in mare ed il conducente, nel tentativo di prenderlo, aveva allungato la mano finendo anch'egli in acqua e lasciando il gommone senza governo; che era intervenuta, a seguito di segnalazione, una motovedetta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio che aveva constatato la presenza, a bordo di una unità a vela (intervenuta già a soccorrere i naufraghi), del [redacted] a privo di sensi e del [redacted], parzialmente cosciente; che il personale medico del 118 intervenuto aveva constatato la morte del [redacted] risultato affetto da numerose gravi lesioni agli arti inferiori causate dall'elica del natante e morto per annegamento.

L'attrice ha dedotto sussistere responsabilità esclusiva del [redacted] io, conducente il natante Zodiac, nella causazione del sinistro, essendo il predetto gravato dall'obbligo assoluto di salvaguardia e responsabilità verso i terzi trasportati e dal dovere di tenere le condotte attente e prudenti imposte dal fatto che nessuno dei due sapeva nuotare. In particolare, la [redacted] ha dedotto che il conducente avrebbe dovuto: indossare personalmente il giubbotto di salvataggio (ritrovato chiuso all'interno di una sacca); impedire al terzo trasportato di togliersi il giubbotto salvagente (che questi invece indossava) durante la navigazione e di sedersi sul tubolare esterno del gommone (posizione poco sicura rispetto alla tenuta del gommone); dotarsi di "laccetto salvavita" da tenere legato al polso, che avrebbe consentito l'arresto immediato del motore in caso di emergenza; spegnere tempestivamente il motore, desistere dal tuffarsi in mare per tentare di recuperare il naufrago e lanciargli il salvagente anulare di cui il gommone era dotato.

In punto di dinamica del sinistro, l'attrice ha sostenuto di nutrire perplessità circa il fatto che la caduta fosse da ricondurre "a mera perdita di equilibrio del [redacted] e di ritenere più plausibile che la caduta avvenne a causa di una "brusca manovra" effettuata durante la navigazione dall'inesperto conducente [redacted], dunque, nessuna responsabilità potrebbe ascriversi in capo al defunto [redacted] ovatosi a bordo di un mezzo condotto da soggetto imprudente, imperito e negligente.

Si è costituita in giudizio [redacted] assicurazioni che ha eccepito la inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni subiti dall'attrice *iure proprio*, sussistendo incompatibilità di

detta richiesta con l'azione intentata ai sensi dell'art. 141 C.d.A., la cui esperibilità è limitata al terzo trasportato in quanto vittima primaria del sinistro e perciò avvantaggiato dal fatto di non dover fornire prova circa le concrete modalità dell'incidente.

Nel merito, ha contestato la sussistenza di qualunque responsabilità in capo all'assicurato, evidenziando la responsabilità esclusiva del defunto ~~_____~~ nella causazione del sinistro, come emerso pacificamente dagli esiti del procedimento penale aperto in danno del proprietario del gommone e conclusosi con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Fermo del 2.11.16; ~~_____~~ ia, infatti, si era imbarcato sul gommone senza saper nuotare, si era seduto a bordo su un punto per definizione instabile – ossia il tubolare – e si era tolto il giubbotto salvagente perdendo l'equilibrio e scivolando in mare.

La compagnia assicurativa ha aggiunto che sull'imbarcazione sulla quale era avvenuto il sinistro non vi era alcun obbligo di "laccetto salvavita" ed evidenziato che nessuna rilevanza causale rispetto all'evento morte (occorso per annegamento) potesse riconoscersi al mancato spegnimento del motore.

In subordine, ha comunque chiesto tenersi conto della condotta tenuta dal ~~_____~~ i sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.. Ha contestato, nell'*an* e nel *quantum*, le richieste risarcitorie avanzate nell'atto introduttivo e concluso come sopra riportato.

Rigettate le richieste di prova orale perché ritenute superflue e disposta l'acquisizione degli atti del procedimento penale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 6.7.21 è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.

Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto ~~_____~~ ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.

L'attrice ha instaurato il giudizio nei confronti del conducente il natante e la compagnia assicurativa del mezzo richiamando espressamente la previsione contenuta nell'art. 2054 c.c., ossia la disciplina della responsabilità civile del conducente verso il terzo trasportato.

Assicurazioni – comparsa di costituzione ha argomentato dando per scontato che parte attrice avesse agito in giudizio “ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 C.d.A.”, ossia avvalendosi dello stato di terzo trasportato del defunto, evidenziando che il richiamo alla disciplina contenuta nell’art. 2054 c.c. non potrebbe che considerarsi frutto di un rifiuto.

Tanto impone preliminarmente, da un lato, una ricostruzione della situazione processuale e, dall’altro, l’individuazione della reale azione proposta.

Da un punto di vista processuale, deve rilevarsi che la giurisprudenza ha avuto modo di inquadrare, in termini sostanzialmente univoci, la questione precisando che: *“il legislatore ha configurato la specifica azione a tutela della posizione del trasportato nell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni individuando nella compagnia assicuratrice del vettore il soggetto gravato dal risarcimento. Questa azione tipica, diretta a rafforzare la posizione del terzo trasportato, prescinde dalla specifica prova della responsabilità della causazione del sinistro e subordina l’accoglimento della domanda risarcitoria alla mera prova dell’evento storico del sinistro e della presenza del trasportato sul veicolo coinvolto nell’incidente. In sostanza, il trasportato (danneggiato) ha oggi, nel nostro ordinamento, una serie di opzioni che possono essere scelte liberamente, potendo citare in giudizio il solo responsabile civile ex art. 2054 c.c., coinvolgere anche la di lui compagnia assicuratrice mediante azione diretta ex art. 144 cod. ass., ovvero, perseguendo un risarcimento più celere, invocare l’art. 141 cod. ass. e citare così solo l’assicuratore del vettore. Pertanto, deve dichiararsi inammissibile per carenza di legittimazione passiva la domanda ex art. 141 cod. ass. avanzata dall’attrice nei confronti del proprietario e del conducente del motoveicolo su cui, al momento dell’incidente, era trasportata”* (cfr., Tribunale Roma sez. XII, 5/9/2017, n. 16567, Tribunale Ascoli Piceno, 5/1/2017, n. 5 e Tribunale Ancona sez. I, 30/9/2020, n. 1182).

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, anche di legittimità, *“il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro, può agire nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., solo laddove vi sia stato il coinvolgimento, seppur senza collisione, di almeno un altro veicolo dovendo, in difetto,*

dott.ssa A. Romanelli, incaricata di procedere ad accertamento necroscopico dalla Procura presso il Tribunale di Fermo).

Non vi è alcun elemento in atti che consenta di ipotizzare dinamiche alternative a quella, del tutto chiara, riportata, né di dubitare che [redacted] in acqua per aver “perso l’equilibrio”, né di ipotizzare che il conducente durante la navigazione abbia compiuto manovre inappropriate.

L’art. 2054 c.c. impone di procedere ad una valutazione comparativa della condotta dei soggetti coinvolti nell’evento sinistoso, al fine di verificare se possa o meno considerarsi operante la presunzione di responsabilità a carico del conducente, superabile solo questi provi di aver fatto tutto per evitare il danno, dovendosi in particolare valutare le manovre di emergenza attuate e le cautele esigibili nella situazione in cui si sia venuto a trovare (cfr. Cass. n. 25771/19).

Non pare superfluo precisare che l’art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva ma una responsabilità presunta, da cui il medesimo si libera (non solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma) anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare l’incidente (sempre che il conducente non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro) o dimostrando di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole (cfr. Cass. n. 9278/2017; Cass. n. 4130/2017).

Procedendo per l’indicata via, ritiene la scrivente poco ragionevole sostenere che vi fosse in capo al conducente un obbligo di immediato arresto del motore, di dotarsi del “laccetto salvavita” da tenere al polso o di impedire a [redacted] di sedersi sul tubolare esterno del gommone. Il laccetto salvavita è dotazione non obbligatoria sul gommone del tipo di quello condotto dal convenuto, con la conseguenza che dotarsene sarebbe cautela superiore a quella ordinariamente esigibile. Per altro, non è affatto provato che l’immediato arresto del motore sarebbe valso ad evitare l’evento letale poi verificatosi: [redacted], come già detto, è deceduto per annegamento e le lesioni agli arti inferiori causate dall’elica, rimasta in movimento, sono state valutate come lievi e non sono state affatto poste in collegamento con la morte (cfr., esiti

esame autoptico dott.ssa Romanelli, incaricata dal P.M.) e richiesta di archiviazione P.M.). Il trasportato era persona adulta perfettamente in grado di autodeterminarsi e certo consapevole di non essere capace di nuotare, dunque ad esso solo può essere imputata la scelta - rivelatasi tragicamente incauta - di stare seduto sul tubolare destro del gommone, invece che al suo interno, come pure ad esso solo deve imputarsi la manovra, estremamente imprudente, di togliere il giubbotto e la maglietta che portava sotto rimanendo seduto sul tubolare, perdendo l'equilibrio e finendo in mare proprio nel momento in cui non indossava il giubbotto salvagente. Nemmeno è ragionevole, ad avviso di chi scrive, ipotizzare che il sinistro non si sarebbe verificato ove il trasportato non avesse indossato il giubbotto salvagente, per un pluralità di ragioni: il giubbotto salvagente, come è piuttosto ovvio, tende a preservare l'incolumità di chi lo indossa e non dei terzi; tra le modalità della caduta in acqua del trasportato e il fatto che il conducente il gommone indossasse o meno il giubbotto salvagente non vi è nesso causale; e ancora, all'obbligo di indossare il giubbotto salvagente non accede anche un dovere di buttarsi in acqua per salvare i terzi trasportati a bordo dell'imbarcazione, sì che detta condotta non poteva nel nostro caso considerarsi esigibile.

E' ampiamente comprovato dalle risultanze documentali in atti che il trasportato tentò di afferrare il conducente mentre questi cadeva in acqua, e si allungò al punto da cadere anch'esso in acqua, dalla parte opposta a quella da cui era caduto il trasportato. Così di fatto il trasportato, nel tentativo di aiutare il trasportato, ha seriamente messo a repentaglio la propria vita, visto che non sapeva nuotare (e, come detto, non indossava il giubbotto salvagente). Non è allora revocabile in dubbio, a parere di chi scrive, che così comportandosi il convenuto abbia fatto anche più del possibile per evitare il sinistro, comunque causato - come non pare superfluo evidenziare - dalla condotta tragicamente imprudente e inadeguata dello stesso danneggiato che, come detto, ha perso l'equilibrio cadendo in mare mentre stava togliendo la maglietta che portava sotto il giubbotto salvagente (dopo aver tolto anche questo) e mentre si trovava in una posizione pericolosa perché a rischio di cadute e scivolamenti (ossia seduto sul tubolare, invece che all'interno del gommone).

Alla luce di quanto fin qui non può che concludersi per il rigetto della domanda, non potendo che ricondursi l'evento pregiudizievole a esclusiva responsabilità del danneggiato e dovendosi rispondere negativamente all'interrogativo circa la esigibilità da parte del danneggiato di una condotta diversa da quella tenuta.

Quanto al regime delle spese di lite, si ritiene che la eccezionale delicatezza della vicenda ne giustifichi la integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda della causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda attorea.
- 2) Spede di lite interamente compensate.

Così deciso in Perugia, il 13 gennaio 2022.

Il Giudice

Ilenia Micciché

